

PUNTO 2 – Allegato 2.1 (Approvato dal Cda 6 dicembre 2022)

LEVE DI FLESSIBILITA' – TESTO COORDINATO PER IL REGOLAMENTO APPLICATIVO
(evidenziate in rosso le parti nuove)

<u>Testo in vigore</u>	<u>Proposte di modifica 14 dicembre 2022</u>	<u>Commenti</u>
<p>5.6 Contribuzione lorda del Caseificio Successivamente alla effettuazione della Compensazione di Caseificio, della Compensazione Comprensoriale e della eventuale Compensazione relativa alla PEC, hanno luogo i conteggi per la determinazione della Contribuzione lorda Caseificio.</p> <p>A tal fine lo Splafonamento Netto Caseificio ovvero lo Splafonamento Netto oltre PEC, eventualmente ridotto attraverso l'applicazione della Franchigia annuale, è moltiplicato per l'“Importo Unico” di contribuzione aggiuntiva, definito inizialmente in misura pari a 25 euro per quintale di splafonamento (“Importo Unico Base”).</p> <p>L'Importo Unico è modificabile con delibera dell'Assemblea ordinaria entro il 15 ottobre di ciascun anno civile a valere per l'anno civile</p>	<p>A tal fine lo Splafonamento Netto Caseificio ovvero lo Splafonamento Netto oltre PEC, eventualmente ridotto attraverso l'applicazione della Franchigia annuale, è moltiplicato per l'“Importo Unico” di contribuzione aggiuntiva, definito inizialmente in misura pari a 12,50 euro per quintale di splafonamento (“Importo Unico Base”).</p>	<p><u>Riduzione Importo Unico</u></p>

<p>successivo, entro una forcella variabile tra i 10 e i 30 euro/quintale.</p> <p>All'“Esubero Grandi Splafonatori” ovvero all'“Esubero Netto oltre PEC Grandi Splafonatori” (quindi, all'esubero produttivo di ciascun singolo Grande Splafonatore, non ridotto da Compensazione di Caseificio, da Compensazione di Compensatorio o da Franchigia, ma ridotto, se ne sussistono i presupposti, della Compensazione relativa alla PEC) viene imputato un “Importo Grande Splafonatore” pari a 40 euro per quintale di splafonamento (“Importo Grande Splafonatore Base”).</p> <p>L'Importo Grande Splafonatore Base è modificabile con delibera dell'Assemblea ordinaria entro il 15 ottobre di ciascun anno civile a valere per l'anno civile successivo, entro una forcella compresa tra i 15 e i 45 euro. Resta fermo che l'Importo Grande Splafonatore non potrà mai essere inferiore all'Importo Unico.</p> <p>Per entrambi gli importi di contribuzione, in caso non intervenga alcuna delibera dell'Assemblea a modificarli, vengono applicati i valori “Base”.</p> <p>La somma degli importi derivanti dall'applicazione a ciascun Produttore conferente, in ragione della rispettiva qualità, o dell'“Importo Unico” o dell'“Importo Grande Splafonatore”, costituisce la Contribuzione Lorda del Caseificio. Ai quantitativi riconducibili all'Esubero Grandi Splafonatori ovvero all'Esubero Netto oltre PEC Grandi Splafonatori non</p>	<p>All'“Esubero Grandi Splafonatori” ovvero all'“Esubero Netto oltre PEC Grandi Splafonatori” (quindi, all'esubero produttivo di ciascun singolo Grande Splafonatore, non ridotto da Compensazione di Caseificio, da Compensazione di Compensatorio o da Franchigia, ma ridotto, se ne sussistono i presupposti, della Compensazione relativa alla PEC) viene imputato un “Importo Grande Splafonatore” pari a 30,00 euro per quintale di splafonamento (“Importo Grande Splafonatore Base”).</p>	<p><u>Riduzione importo Grande Splafonatore</u></p>
---	--	---

sono applicabili gli sconti soggettivi di cui al successivo paragrafo 5.7 punti "b", "c", "e".		
--	--	--

<u>Testo in vigore</u>	<u>Proposte di modifica 14 dicembre 2022</u>	<u>Commenti</u>
<p>Art. 5.12 Strumenti di Base del Piano: Riequilibrio quote</p> <p>I numeri previsionali al 2023 evidenziano un livello di splafonamento atteso molto elevato. In base alle condizioni di mercato attuali e agli obiettivi di sviluppo della domanda programmati si pone pertanto l'opportunità di gestire il riequilibrio delle quote assegnate rispetto alla produzione attraverso uno specifico nuovo plafond di quota da assegnare ai produttori.</p> <p>L'accesso a tale plafond aggregato di 1.450.000 q.li dal 2023 sarà consentito solo alle aziende che, al 31.12.2022, avranno uno splafonamento % pre-franchigia e pre-compensazioni inferiore o uguale a quello pre-franchigia e pre-compensazioni registrato al 31.12.2021. Di seguito si elencano le opzioni (Plafond) attraverso le quali tale riequilibrio verrà perseguito.</p> <p>A. Quota gratuita in favore di tutti coloro che avranno titolo per l'accesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,00% del Latte munto in quota nel 2020 (18,720 mln q.li coperto da quota nel 2020), corrispondente complessivamente a circa 550.000 q.li; 	<ul style="list-style-type: none"> • nel triennio 2023-25 previsto un massimo pari al 3,00% del Latte munto in quota nel 2020 (18,720 mln q.li coperto da quota nel 2020), corrispondente complessivamente a circa 550.000 q.li; 	

<p>→ INSERIMENTO PUNTI AGGIUNTIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quota assegnata a valere sul Plafond A può essere oggetto di affitto; • criteri specifici di esclusione: non avranno diritto ad assegnazione gli Allevatori che hanno venduto quota in periodo successivo al 1.1.2020, fatto salvo il caso di vendita per causa di forza maggiore indipendente da scelte pregresse dell'Allevatore; • il singolo Allevatore può esercitare la rinuncia all'assegnazione di quota a valere sul Plafond A; • la quota verrà iscritta dal 2023 come assegnazione da riserva 2023-2025 (soltanto mungibile e affittabile, quindi non vendibile), mentre la 	<ul style="list-style-type: none"> • nel 2023 viene assegnata 1/3 della quantità prevista nel Piano (quindi 1% rispetto al 3% totale triennale; oltre questa quota non vengono assegnati ulteriori quantitativi mungibili per il 2023); • per il 2024, con delibera dell'Assemblea dei consorziati da assumere entro il 15 ottobre 2023, potrà essere stabilita la quantità di plafond residuo da assegnare ad incremento dell'assegnazione 2023 (oltre questa quota non vengono assegnati ulteriori quantitativi mungibili per il 2024); • per il 2025, con delibera dell'Assemblea dei consorziati da assumere entro il 15 ottobre 2024, potrà essere stabilita l'eventuale quantità di plafond residuo da assegnare ad incremento dell'assegnazione raggiunta al 2024, il tutto entro il limite massimo stabilito dal Piano (oltre questa quota non vengono assegnati ulteriori quantitativi mungibili per il 2025). 	
--	--	--

trasformazione in quota «storica» (trasferibile liberamente) avverrà soltanto dopo il termine del triennio di vigenza del Piano 2023/2025 (a valere dal 2026).

B. Quota a richiesta, onerosa

Viene costituito a tal fine un fondo complessivo pari a 900.000 q.li. Si propone di suddividerlo in 2 plafond relazionati al perseguimento di obiettivi specifici e fermo restando il requisito generale di accesso:

B.1 RIENTRO GS (Grandi Splafonatori): complessivi 300.000 q.li, con accesso consentito ai GS 2020 (sulla base della quota disponibile al 31.12.2020 al netto degli affitti annuali), per il solo quantitativo che consenta al GS il rientro entro il 20% dell'entità dello splafonamento (anno di riferimento 2020) e con un limite soggettivo non superabile di 2.500 q.li di assegnazione; in caso di domande superiori al plafond verrà applicata una rimodulazione lineare in riduzione sulla totalità delle richieste;

→ INSERIMENTO PARTE AGGIUNTIVA

Rispetto al massimale soggettivo

- nel 2023, viene assegnato 1/3 della quantità massima prevista nel triennio per il singolo allevatore a fronte del pagamento del corrispettivo previsto dal Piano sulla quantità oggetto di assegnazione (oltre questa quota storica non vengono assegnati ulteriori quantitativi mungibili per il 2023);

	<ul style="list-style-type: none">○ per il 2024 con delibera dell'Assemblea dei consorziati da assumere entro il 15 ottobre 2023, potrà essere stabilita la quantità di plafond residuo da assegnare ad incremento dell'assegnazione 2023; nel caso la delibera preveda l'assegnazione di un ulteriore 1/3 della quantità massima, tale assegnazione aggiuntiva avverrà a fronte del pagamento del corrispettivo previsto dal Piano sulla quantità oggetto di assegnazione (oltre questa quota storica non vengono assegnati ulteriori quantitativi mungibili per il 2024); nel caso la delibera preveda l'assegnazione dei 2/3 residui non assegnati nel 2023, 1/3 sarà assegnato a titolo di quota soltanto mungibile (da riserva) e 1/3 sarà assegnato come quota storica a fronte del pagamento del corrispettivo previsto dal Piano;○ per il 2025 con delibera dell'Assemblea dei consorziati da assumere entro il 15 ottobre 2024, potrà essere stabilita la quantità di plafond eventualmente residuo da assegnare ad incremento dell'assegnazione 2024 comunque entro il limite massimo stabilito dal Piano; tale eventuale assegnazione aggiuntiva avverrà a fronte del pagamento del corrispettivo previsto dal Piano sulla quantità oggetto di assegnazione (oltre questa quota storica non vengono assegnati ulteriori quantitativi mungibili per il 2025); nel caso in cui nel 2024 fosse già stata deliberata l'assegnazione dei 2/3 residui non assegnati	
--	---	--

<p>B.2 GENERALE PER TUTTI: facoltà di accesso per tutti i Produttori iscritti a Registro con un limite max del 3% del latte munto in quota nell'anno 2022. A tale misura viene assegnato un plafond di 600.000 q.li.</p> <p>➔ INSERIMENTO PARTE AGGIUNTIVA</p>	<p>nel 2023, nel 2025 avverrà la trasformazione dell'ultimo 1/3 a fronte del pagamento del corrispettivo previsto dal Piano;</p> <p>Rispetto al massimale soggettivo</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ nel 2023, viene assegnata 1/3 della quantità prevista dal Piano (quindi 1% rispetto al 3% totale) a fronte del pagamento del corrispettivo previsto dal Piano sulla quantità oggetto di assegnazione (oltre questa quota storica non vengono assegnati ulteriori quantitativi mungibili per il 2023); ○ per il 2024 con delibera dell'Assemblea dei consorziati da assumere entro il 15 ottobre 2023, potrà essere stabilita la quantità di plafond residuo da assegnare ad incremento dell'assegnazione 2023; nel caso la delibera preveda l'assegnazione di un ulteriore 1/3 della quantità massima, tale assegnazione aggiuntiva avverrà a fronte del pagamento del corrispettivo previsto dal Piano sulla quantità oggetto di assegnazione (oltre questa quota storica non vengono assegnati ulteriori quantitativi mungibili per il 2024); nel caso la delibera preveda l'assegnazione dei 2/3 residui non assegnati nel 2023, 1/3 sarà assegnato a 	
--	--	--

<p>Prezzo di accesso al plafond B.2: molto agevolato: 60 €. Prezzo di accesso al plafond B.1, agevolato, ma superiore al prezzo B.2: 90 €. Per la Zona Montagna, i prezzi B.1 e B.2 sono ridotti ciascuno del 50%.</p>	<p>titolo di quota soltanto mungibile (da riserva) e 1/3 sarà assegnato come quota storica a fronte del pagamento del corrispettivo previsto dal Piano;</p> <ul style="list-style-type: none">○ per il 2025 con delibera dell'Assemblea dei consorziati da assumere entro il 15 ottobre 2024, potrà essere stabilita la quantità di plafond eventualmente residuo da assegnare ad incremento dell'assegnazione 2024 comunque entro il limite massimo stabilito dal Piano; tale eventuale assegnazione aggiuntiva avverrà a fronte del pagamento del corrispettivo previsto dal Piano sulla quantità oggetto di assegnazione (oltre questa quota storica non vengono assegnati ulteriori quantitativi mungibili per il 2025); nel caso in cui nel 2024 fosse già stata deliberata l'assegnazione dei 2/3 residui non assegnati nel 2023, nel 2025 avverrà la trasformazione dell'ultimo 1/3 a fronte del pagamento del corrispettivo previsto dal Piano.	
--	---	--

<p>Eventuali quantitativi programmati nei plafond iniziali 2023, ma non utilizzati, potranno essere assegnati negli anni successivi in base ai fabbisogni dei differenti plafond ed a seguito di delibera dell'Assemblea da assumere entro il 15 ottobre dell'anno civile in corso, a valere sull'anno successivo.</p> <p>L'assegnazione iniziale dei plafond B a richiesta onerosa deve avvenire, perché possa determinare utili effetti, entro l'estate 2023, per consentire di gestire gli eventuali riflessi sulle leve di flessibilità tramite le decisioni da assumere entro il 15 ottobre 2023.</p> <p>→ INSERIMENTO PARTE AGGIUNTIVA</p>	<p>I quantitativi di Plafond B.1 e B.2 iniziali non opzionati, non assegnati, decaduti o rinunciati, possono essere riprogrammati nell'anno in corso o negli anni successivi, previa delibera dell'Assemblea entro il 15 ottobre di ogni anno con definizione preventiva degli specifici criteri di accesso;</p> <p>Il produttore avente diritto a quantitativi soggettivi dei Plafond B.1 e B.2 per il triennio 2023-25, potrà esercitare l'opzione di acquisto agevolato sul totale spettante una sola volta, entro la prima "finestra" dell'annata produttiva 2023. I quantitativi non opzionati diventeranno riprogrammabili in base alle regole del Piano.</p>	<p><i>Modifica del periodo (maggiore flessibilità anche in corso del 2023)</i></p> <p><i>Chiarimento unica opzione acquisto plafond massimo triennale</i></p>
---	---	---

<p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'accesso ai plafond B è consentito a seguito di richiesta del singolo; • per ogni allevatore assegnatario B.1 e/o B.2: assegnazione nel 2023, a titolo di quota trasferibile (storica), per 1/3; a titolo di quota soltanto mungibile (da riserva) per i restanti 2/3; i restanti 2/3 verranno trasformati da QLPR soltanto mungibile in QLPR trasferibile (storica) per una metà nell'anno 2024 e per l'ulteriore metà nell'anno 2025; • per la corretta gestione dei plafond complessivi a richiesta onerosa: <ul style="list-style-type: none"> o prioritariamente si procede all'assegnazione del Plafond B.1; o successivamente si procede all'apertura delle assegnazioni B.2; o i termini di presentazione ed approvazione delle richieste B.1/B.2 dovranno essere definiti dal Consiglio di amministrazione entro il 31.12.2022; • il corrispettivo per l'accesso al plafond viene determinato in misura fissa per l'intero arco triennale, prevedendo una clausola di salvaguardia per l'Allevatore nel caso in cui si registri una riduzione del prezzo medio annuale della QLPR tale da condurlo ad un importo inferiore al corrispettivo di accesso al plafond triennale; il prezzo medio annuale di riferimento sarà quello desumibile dal Bollettino CFPR in relazione all'anno precedente 	<p>• per ogni allevatore assegnatario B.1 e/o B.2: assegnazione nel 2023, a titolo di quota trasferibile (storica), per 1/3; a titolo di quota soltanto mungibile (da riserva) per i restanti 2/3; i restanti 2/3 verranno trasformati da QLPR soltanto mungibile in QLPR trasferibile (storica) per una metà nell'anno 2024 e per l'ulteriore metà nell'anno 2025;</p>	<p><i>Eliminazione periodo non più necessario in base alle modifiche precedenti</i></p>
--	--	---

<p>rispetto alla richiesta di operatività della clausola di salvaguardia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la trasformazione delle QLPR soltanto mungibili in QLPR trasferibili (storiche) si determina per effetto del pagamento del corrispettivo alla condizione, nei termini e nell'importo definito dalla delibera del Consorzio, fermo restando che l'omesso pagamento determina la decadenza della assegnazione per le QLPR non ancora convertite a quella data; • costituisce causa di esclusione specifica dalla possibilità di presentare richiesta di assegnazione l'aver trasferito QLPR a titolo oneroso in periodo successivo al 2 agosto 2021 (data di approvazione della prima proposta di Piano da parte del Consiglio di Amministrazione); la causa di esclusione non opera nel caso in cui la vendita sia stata determinata da causa di forza maggiore indipendente dalle scelte pregresse dell'Allevatore; • per i soggetti che accedono ai plafond B.1 e/o B.2, il trasferimento definitivo a terzi delle QLPR relative alla posizione dell'Allevatore che ha fruito dell'accesso non è possibile se non decorsi 12 mesi dall'ultima assegnazione definitiva delle QLPR da B1/B2, fatti salvi i casi di conferimento di azienda o di cessazione di attività. 	<ul style="list-style-type: none"> • l'assegnazione effettiva (iscrizione a Registro delle QLPR trasferibili (storiche) si determina per effetto del pagamento del corrispettivo legato ai quantitativi annuali assegnati alla condizione, nei termini e nell'importo definito dalla delibera del Consorzio, fermo restando che l'omesso pagamento determina la decadenza della assegnazione per le QLPR non ancora convertite a quella data; 	
--	--	--

<u>Testo in vigore</u>	<u>Proposte di modifica 14 dicembre 2022</u>	<u>Commenti</u>
<p>Articolo 5.15</p> <p>L'ammontare dello sconto può essere modulato, con delibera del CdA da attuarsi entro il 15 ottobre dell'anno precedente, da un minimo del 20% ad un massimo dell'80% del contributo "importo unico" corrispondente ai quantitativi. In corso di attuazione annuale è possibile modificare l'entità dello sconto solo in aumento ed applicando il nuovo importo a tutti i quantitativi dell'annata. Il valore base dello sconto per la durata del Piano è il 50%.</p> <p>Per l'anno 2023 lo sconto è fissato all'80%.</p>	<p>Per l'anno 2023 lo sconto è fissato al 20%.</p>	<p><i>Riduzione sconto</i></p>